Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — ROMA - Giovedì, 25 gennaio 1934 - ANNO XII — Numero 20

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nel certificato di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ vegansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

REGIO DECRETO 28 dicembre 1933, n. 1898.
Istituzione nel comune di Vernole di una sede distaccata della pretura di Lecce . . . . Pag. 346

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. 1899.
Partecipazione di alcuni enti di carattere nazionale alla mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici per la propaganda granaria, per l'annata agraria 1933-34 . . . . Pag. 346

REGIO DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1933, n. 1900.
Proroga di alcuni dei termini, stabiliti dai Regi decreti-legge 30 marzo 1933, n. 357, e 24 luglio 1933, n. 1055, concernenti provvedimenti a favore dei bachicoltori per la campagna bacologica 1933 . . . . Pag. 346

REGIO DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1933, n. 1901.
Estensione delle norme del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, relative alla liquidazione dei Consorzi e delle Associazioni di cooperative, agli enti di consumo eretti in corpo morale. Pag. 347

1934

LEGGE 11 gennaio 1934, n. 17.
Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Bari . . . . Pag. 347

REGIO DECRETO 3 gennaio 1934, n. 18.
Norme per l'esecuzione e l'integrazione del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, recante nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale . . . . Pag. 348

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1934.
Obbligatorietà dell'applicazione del marchio nazionale di esportazione alle partite di vino destinate ai Paesi del Nord-America . . . . Pag. 351

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana. . . . Pag. 352

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:
Ratifiche alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni stipulata in Madrid il 9 dicembre 1932 . . . . Pag. 354
Ratifica del Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-romeno del 25 agosto 1931 . . . . Pag. 354

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 354
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 355

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione di Osasco in provincia di Torino. Pag. 356

CONCORSI

Ministero delle corporazioni:
Concorso per esami a 20 posti di grado 10° del gruppo A del ruolo dell'Ispettorato corporativo . . . . . . Pag. 356

Concorso per esami a 30 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°) nel ruolo dell'Ispettorato corporativo. Pag. 358
Concorso per esami a 20 posti di alunno d'ordine (grado 13°) nel ruolo dell'Ispettorato corporativo . . . . . . Pag. 360
Ministero dell'educazione nazionale:
Concorso a tre posti di disegnatore nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità . Pag. 361
Concorso a quattro posti di assistente nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità . Pag. 362
Concorso a 5 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità . Pag. 363
Ministero della marina: Concorso a 18 posti di tenente medico in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo . . . . Pag. 364

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 28 dicembre 1933, n. **1898.**
Istituzione nel comune di Vernole di una sede distaccata della pretura di Lecce.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785;
Ritenuta la convenienza di istituire nel comune di Vernole una sede distaccata della pretura di Lecce;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituita, con effetto dal 1° febbraio 1934-XII, nel comune di Vernole, una sede distaccata della pretura di Lecce, con giurisdizione anche sui comuni di Calimera, Caprarica di Lecce, Castrì di Lecce e Melendugno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 97. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. **1899.**
Partecipazione di alcuni enti di carattere nazionale alla mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici per la propaganda granaria, per l'annata agraria 1933-34.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per l'anno agrario 1933-34, gli enti di carattere nazionale appresso elencati sono chiamati a partecipare alla mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, prevista dall'art. 5 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313.

Ai detti enti sono assegnati, a carico del cap. 72 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1933-34, i contributi statali, per ciascuno di essi rispettivamente indicati:

al Sindacato nazionale fascista tecnici agricoli	L.	110.000
alla Federazione tra le Associazioni del clero in Italia	»	15.000
all'Istituto fascista di tecnica e propaganda agraria	»	20.000
alla Confederazione nazionale Sindacati fascisti dell'agricoltura . . .	»	12.000
al Comitato per il Consorzio del grano tra parroci e sacerdoti	»	80.000
al Comitato nazionale della stampa agricola	»	6.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 96. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1933, n. **1900.**
Proroga di alcuni dei termini, stabiliti dai Regi decreti-legge 30 marzo 1933, n. 357, e 24 luglio 1933, n. 1055, concernenti provvedimenti a favore dei bachicoltori per la campagna bacologica 1933.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare alcuni dei termini stabiliti dai Regi decreti-legge 30 marzo 1933, n. 357, e 24 luglio 1933, n. 1025, riguardanti la concessione di un premio a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per le corporazioni, per l'interno, per le finanze e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogato al 30 aprile 1934 il termine per il pagamento del premio a favore dei produttori di bozzoli per la campa-

gna bacologica 1933, di cui ai Regi decreti-legge 30 marzo 1933, n. 357, e 24 luglio 1933, n. 1025.

Il termine per la presentazione dei ricorsi contro il mancato pagamento totale o parziale del premio anzidetto è prorogato al 31 maggio 1934. I Consigli provinciali dell'economia corporativa dovranno inoltrare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli anzidetti ricorsi, con le proprie controdeduzioni, non oltre il 15 giugno 1934.

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 87. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1933, n. **1901**.

Estensione delle norme del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, relative alla liquidazione dei Consorzi e delle Associazioni di cooperative, agli enti di consumo eretti in corpo morale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto 2 novembre 1920 del Commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, relativo agli enti autonomi di consumo, emanato in virtù dei poteri di cui all'art. 2 della legge 30 settembre 1920, n. 1349;

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 70;

Visti il R. decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 283, e il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di estendere le norme del R. decreto legge 13 agosto 1926, n. 1554, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1274, relative alla liquidazione dei Consorzi e delle Associazioni di cooperative, agli enti di consumo, costituiti in corpo morale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le norme del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1274, relative alla liquidazione dei Consorzi e delle Associazioni di cooperative, sono estesi agli enti di consumo eretti in corpo morale, in quanto applicabili.

Art. 2.

Il secondo capoverso dell'art. 3 del decreto 2 novembre 1920, è abrogato.

Art. 3.

Le norme sulla liquidazione coatta di cui al suddetto R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, sono applicabili anche alle liquidazioni in corso.

Il presente decreto entrerà in vigore con la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 71. — MANCINI.

LEGGE 11 gennaio 1934, n. 17.

Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le zone di territorio dei comuni di Triggiano e di Noicattaro, comprese fra il mare, il confine del comune di Bari, la linea ferroviaria Bari-Brindisi e il confine del comune di Mola, sono aggregate al comune di Bari.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emettere i provvedimenti che riterrà necessari per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1934, n. 18.

Norme per l'esecuzione e l'integrazione del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, recante nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, numero 1699, recante disposizioni per l'industria zolfifera nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli zolfi grezzi posti a disposizione dell'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano, in Magazzini generali, sono classificati dai Magazzini generali stessi al momento in cui vengono presi in consegna. Gli zolfi grezzi custoditi dai produttori nei propri magazzini sono classificati al momento della immissione, dagli incaricati dell'Ufficio.

In entrambi i casi, la classifica deve essere effettuata assegnando gli zolfi ad una delle seguenti categorie:

gialla superiore;
gialla inferiore;
buona;
corrente.

All'indicazione delle qualità deve seguire la specificazione « Sicilia » per gli zolfi di produzione siciliana, « Marche Romagna » per quelli di produzione delle Marche ed Emilia, « Irpinia » per quelli di produzione della Campania e « Calabria » per quelli di produzione delle Calabrie.

Il Ministro per le corporazioni, su proposta motivata dal l'Ufficio, ha facoltà di apportare, con suo decreto, variazioni alle categorie suddette.

Alla classifica deve procedersi in base ai caratteri fisici ed al grado di purezza degli zolfi.

Spetta all'Ufficio di invigilare perchè il servizio di classifica proceda con la massima esattezza.

I produttori possono ricorrere all'Ufficio contro le classifiche. Sui ricorsi decide il Comitato esecutivo, dopo aver inteso il Magazzino generale o l'incaricato dell'Ufficio che ha provveduto alle classifiche.

Art. 2.

L'Ufficio determina, per gli zolfi di ciascun produttore, il porto d'imbarco più vicino alla località di produzione e più idoneo alla esportazione.

Le spese per il trasporto degli zolfi alla stazione di detto porto sono, in ogni caso, a carico del singolo produttore.

Nel caso che l'Ufficio stabilisca che determinate quantità di zolfi debbano essere trasportate in località diverse dalla stazione del porto d'imbarco come sopra determinato, l'Ufficio liquiderà, di volta in volta, a favore od a carico del produttore stesso la differenza fra le spese di trasporto sostenute e quelle che sarebbero occorse per il trasporto a detta stazione.

Al trasporto degli zolfi dalla stazione del porto d'imbarco ai Magazzini generali provvede l'Ufficio a norma ed agli effetti del successivo art. 6.

Art. 3.

Costituiscono violazione degli articoli 3 e 12 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, il trasporto nell'interno del Regno, con qualsiasi mezzo, e l'imbarco nei porti del Regno di zolfo grezzo che non risulti destinato ai Magazzini generali o ai magazzini dei produttori di cui all'art. 3 sopracitato o da questi spedito per ordine dell'Ufficio, nonchè il trasporto e l'imbarco di minerale di zolfo e di sterro di zolfo non lavorato, a meno che ogni carico non sia accompagnato da nulla osta rilasciato dall'Ufficio.

Sono autorizzati ad elevare le contravvenzioni gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica indicati nell'art. 164 del Codice di procedura penale, nonchè gli incaricati dell'Ufficio.

I verbali debbono essere trasmessi all'autorità giudiziaria e, in copia, all'Ufficio.

A seguito della condanna, l'Ufficio ha la facoltà di dichiarare rescissi i contratti che da esso fossero ancora totalmente o parzialmente da eseguire nei confronti dei contravventori senza che a questi possa derivare alcun diritto ad indennizzo.

Art. 4.

Il modello delle fedi di deposito da rilasciarsi dai Magazzini generali per gli zolfi messi a disposizione dell'Ufficio è unico per tutti i Magazzini generali ed è approvato dal Ministero delle corporazioni, di concerto con il Ministero delle finanze, su proposta dell'Ufficio.

I Magazzini generali debbono intestare e rilasciare le fedi di deposito alle persone indicate da chi spedisce o presenta per il deposito gli zolfi, e non assumono per ciò alcuna responsabilità nei confronti di terzi per eventuali diritti di questi sugli zolfi o verso gli intestatari dei titoli.

L'indicazione della miniera di provenienza dello zolfo depositato, da apporsi sulle fedi di deposito, deve risultare dai documenti di trasporto degli zolfi, o, in mancanza, deve essere fornita dal depositante.

I Magazzini generali sono tenuti a sospendere l'emissione delle fedi di deposito per quegli zolfi la cui provenienza dichiarata sia diversa da quella reale, o quando si abbiano fondati dubbi sull'esattezza della dichiarazione di provenienza, dandone immediato avviso all'Ufficio che deciderà con provvedimento del Comitato esecutivo non soggetto a gravame.

Tutti i rapporti fra l'Ufficio ed i possessori delle fedi di deposito, per quanto si riferisce ai diritti che da tale possesso derivano ai possessori stessi, sono regolati in base alle indicazioni risultanti da detti titoli.

Art. 5.

Sono consentiti la cessione ed il vincolo degli zolfi non ancora messi a disposizione dell'Ufficio.

Gli atti relativi, da comunicarsi all'Ufficio, producono l'effetto di surrogare gli aventi causa nei diritti e negli obblighi dei rispettivi danti causa verso l'Ufficio stesso, compreso l'obbligo di porre gli zolfi a disposizione di questo ultimo.

Art. 6.

L'Ufficio sostiene per conto dei produttori, e nel loro interesse comune, le spese relative:

a) alla gestione dell'Istituto;

b) al trasporto ed all'assicurazione degli zolfi da posto vagone delle stazioni dei porti d'imbarco fino alla consegna ai compratori con esclusione delle spese che a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, e del

secondo comma dell'art. 2 del presente decreto, sono poste a carico dei singoli produttori;

c) al pagamento, per gli zolfi prodotti in Sicilia:

1° della tassa unica in abbonamento di cui al R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1346;

2° dei contributi di assicurazioni sociali di cui al Regio decreto 27 marzo 1933, n. 299;

d) al pagamento ai produttori di zolfi del Continente, di una quota pari alla somma della tassa e dei contributi di cui ai nn. 1 e 2 della precedente lettera c), per le quantità dai produttori stessi messe a disposizione dell'Ufficio e per le quali essi sono tenuti a corrispondere, direttamente, la tassa unica in abbonamento ed i contributi per le assicurazioni sociali.

Art. 7.

Il valore da attribuirsi presuntivamente, per ogni tonnellata, alle diverse qualità degli zolfi (prezzo provvisorio) è determinato entro il 30 giugno di ciascun anno e sarà applicato agli zolfi messi a disposizione dell'Ufficio nell'esercizio successivo.

Tale prezzo provvisorio deve essere fissato in base alle più attendibili previsioni del ricavo delle vendite, al netto delle spese di cui al precedente articolo.

Qualora, durante il corso dell'esercizio, intervengano variazioni negli elementi che sono serviti di base per dette previsioni, il prezzo provvisorio può essere modificato per iniziativa del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio o su proposta degli Istituti di credito che dimostrino di avere in corso anticipazioni su almeno un quinto degli zolfi rappresentati da fedi di deposito in circolazione.

Il Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, può, con suo decreto, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio, modificare, in qualsiasi momento, il prezzo provvisorio.

Qualora sia stata autorizzata la concessione della garanzia di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, il prezzo provvisorio è fissato nella misura indicata nel decreto di autorizzazione e per le quantità ed il periodo di tempo stabiliti nel decreto stesso.

Nel caso di pagamento di acconti sul prezzo definitivo, a norma dell'ultimo comma dell'art. 8 del Regio decreto-legge sopra citato, le differenze fra gli acconti per le varie qualità debbono essere uguali alle corrispondenti differenze fissate fra i prezzi provvisori.

Art. 8.

Il ricavo netto degli zolfi consegnati ai compratori in ciascun esercizio è assegnato agli eventi diritto ai termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, fatta deduzione di quanto sia stato già assegnato a titolo di acconto.

Alla fine di ciascun esercizio l'Ufficio graverà sugli zolfi rappresentati dalle fedi di deposito ammesse a liquidazione l'intero ammontare delle spese anticipate per magazzinaggio e per assicurazione nell'esercizio stesso, e tratterrà corrispondentemente un'aliquota sul ricavo netto assegnato ad ogni tonnellata di detti zolfi.

Art. 9.

La media triennale di produzione di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, non sarà determinata nei confronti di quelle miniere che non abbiano prodotto zolfi nell'ultimo anno del triennio. Qualora però dette miniere abbiano iniziato o ripresa la produzione successivamente, l'Ufficio stabilisce la quantità di produzione che deve essere presa di base in luogo della media triennale.

Qualora sia comprovato che la produzione effettiva di determinate miniere nell'anno 1933 si discosti di oltre il 20 % in più od in meno dalla media triennale di cui all'art. 10 sopracitato, l'Ufficio può sostituire a detta media una diversa quantità che sarà stabilita, per ciascuna miniera, aggiungendo alla media triennale non oltre metà della eccedenza della produzione effettiva rispetto a tale media, o deducendo dalla media triennale almeno la metà della eccedenza della media stessa rispetto alla produzione effettiva. Il totale delle aggiunte non potrà superare il totale delle deduzioni.

Nei casi sopraindicati l'Ufficio provvede a stabilire le quantità di produzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

La parte dispositiva di dette deliberazioni deve essere comunicata, entro dieci giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, agli interessati che possono ricorrere, entro i 15 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione, al Ministero delle corporazioni che deciderà inappellabilmente.

La garanzia di cui all'art. 10 sopra citato non può essere concessa a favore di miniere che non abbiano prodotto zolfi nei dodici mesi antecedenti la data del decreto Reale con il quale sia autorizzata detta garanzia.

Art. 10.

Ove in una miniera siano interessate, a qualsiasi titolo, più persone, le disposizioni che negli articoli 6, 7 e 10 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, e negli articoli 2 e 9 del presente decreto, sono riferite a ciascun produttore, debbono applicarsi alla produzione della miniera nel suo complesso.

Art. 11.

Il rendiconto di ogni esercizio deve indicare, fra l'altro:

a) il ricavo degli zolfi venduti e consegnati;

b) le spese sostenute;

c) il ricavo medio netto definitivo per ogni tonnellata degli zolfi venduti e consegnati da calcolarsi in base alla differenza fra il ricavo di cui alla lettera a) e le spese di cui alla lettera b);

d) il prezzo medio provvisorio, l'acconto medio sul ricavo netto definitivo, ed il saldo ricavo medio assegnati per ogni tonnellata degli zolfi venduti e consegnati.

Qualora, durante l'esercizio, sia stata concessa garanzia di liquidazione di un prezzo minimo, il rendiconto deve indicare anche la quota media per tonnellata a carico dello Stato per la eventuale integrazione del ricavo netto definitivo di cui alla lettera c).

Art. 12.

La somma necessaria per il pagamento ai produttori della eventuale quota di integrazione del ricavo netto definitivo di cui al precedente articolo 11 sarà versata annualmente dall'Amministrazione dello Stato nelle casse del Banco di Sicilia a disposizione dell'Ufficio, dopo l'approvazione del rendiconto.

Art. 13.

Le attività finali del primo dodicennio del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, comprese le quote di reparto di dette attività che non saranno richieste dagli aventi diritto entro il 31 dicembre 1934, sono devolute alla gestione di liquidazione del Consorzio stesso.

Le attività nette finali che risultassero da detta gestione di liquidazione saranno devolute all'Ufficio.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione, oltre a provvedere a quanto è particolarmente indicato dal R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, e dal presente decreto:

1° determina i criteri da seguirsi nelle vendite degli zolfi;

2° delibera sulle vendite di zolfi a prezzi ridotti;

3° delibera sulla corresponsione di eventuali acconti sul ricavo netto definitivo;

4° delibera il regolamento interno per il funzionamento dei vari servizi dell'Istituto;

5° provvede alla nomina degli impiegati, fissando le condizioni relative, ed al loro licenziamento;

6° delibera sulle transazioni, sulle liti da sostenere e su quelle da promuovere;

7° nomina un membro del Comitato tecnico amministrativo della Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, ai termini dell'art. 3 del decreto Ministeriale 12 agosto 1927;

8° tratta ogni altro affare inerente all'Amministrazione dell'Istituto che non sia demandato alla competenza di altri organi.

Il Consiglio di amministrazione può delegare al Comitato esecutivo, in via permanente o temporanea, talune delle funzioni di sua competenza con esclusione però di quelle di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 7 e delle altre per le quali nel Regio decreto-legge sopra citato o in altri articoli del presente decreto sia esplicitamente stabilita la competenza del Consiglio.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione si aduna, in via ordinaria, una volta ogni due mesi e, in via straordinaria quando il presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri ne facciano domanda motivata.

La convocazione è fatta dal presidente e ne viene dato avviso ai consiglieri ed ai sindaci con lettera raccomandata che deve spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nella quale debbono essere precisati gli argomenti da trattarsi.

Il presidente, nei casi d'urgenza, è autorizzato a provvedere alla convocazione con telegramma, da inviarsi almeno due giorni prima di quello stabilito per la riunione.

Il Consiglio non può, se non con l'assenso di tutti i suoi componenti e dei sindaci, deliberare definitivamente sopra alcun argomento che non sia stato iscritto nell'ordine del giorno della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non vengono adottate con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti intervenuti.

In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Il direttore generale dell'Ufficio ha le funzioni di segretario del Consiglio ed interviene alle riunioni con voto consultivo.

Art. 16.

Per ogni seduta del Consiglio deve essere redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Ogni verbale deve essere trascritto, per ordine cronologico, in apposito libro e deve essere inviato, in copia conforme, ai Ministeri delle corporazioni e delle finanze, entro dieci giorni dalla data della relativa seduta.

Le singole deliberazioni per le quali non è esplicitamente prescritta l'approvazione ministeriale diventano esecutive se non sono dai predetti Ministeri fatte oggetto di obbiezioni entro i quindici giorni successivi all'invio del verbale relativo.

Art. 17.

Il Comitato esecutivo, oltre a provvedere a quanto è particolarmente indicato dal R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, e dal presente decreto:

1° determina per i vari mercati, i prezzi di vendita degli zolfi secondo i criteri fissati dal Consiglio di amministrazione;

2° compila il rendiconto da presentarsi al Consiglio;

3° invigila sul funzionamento dei servizi dell'Istituto e dispone quanto occorre per assicurarne la migliore efficienza.

Sull'attività svolta dal Comitato esecutivo riferisce il presidente ad ogni riunione di Consiglio.

Art. 18.

Il Comitato esecutivo si aduna, in via ordinaria, una volta al mese, e, in via straordinaria, quando il presidente lo ritenga opportuno o un membro ne faccia domanda motivata.

La convocazione è fatta dal presidente con lettera raccomandata, che deve spedirsi ai membri del Comitato ed ai sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la adunanza e nella quale debbono essere precisati gli argomenti da trattarsi. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma da inviarsi almeno due giorni prima.

Le deliberazioni del Comitato non sono valide se non sono adottate con la presenza e con il voto favorevole di almeno due componenti.

Il direttore generale dell'Ufficio ha le funzioni di segretario del Comitato ed interviene alle riunioni con voto consultivo.

I verbali delle riunioni, firmati dal presidente e dal segretario, sono trascritti in apposito libro e trasmessi in copia, non oltre dieci giorni dalla riunione, ai Ministeri delle corporazioni e delle finanze.

Art. 19.

Il presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, invigila sulla esatta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato e sul regolare funzionamento dei servizi dell'Istituto.

Il presidente può per determinati atti delegare la firma individualmente o congiuntamente, ai membri del Consiglio di amministrazione, e anche, occorrendo, al direttore generale.

Art. 20.

L'Ufficio è sottoposto alla vigilanza dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze.

Art. 21.

Il Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, può promuovere il decreto Reale di scioglimento del Consiglio di amministrazione, ove questo dia luogo o partecipi a violazioni delle leggi o dei regolamenti, o ad altri atti che possono compromettere gli interessi dell'Istituto.

Con lo stesso decreto la temporanea gestione dell'Ufficio è affidata ad un commissario governativo, il quale dura in carica fino alla costituzione della nuova Amministrazione.

Il commissario non può compiere atti che eccedano i limiti di conservazione del patrimonio e di ordinaria amministrazione, senza la preventiva autorizzazione del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 22.

Il Comitato esecutivo dell'Ufficio formerà gli elenchi:

a) delle quantità di zolfi grezzi, ancora di proprietà dei rispettivi produttori, esistenti nel Regno alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, esclusi quelli depositati presso il Consorzio pei magazzini generali della Sicilia;

b) delle quantità di zolfi grezzi che i produttori alla stessa data dovevano ancora consegnare in esecuzione di contratti di vendita anteriormente conclusi;

c) delle quantità di zolfi grezzi esistenti nel Regno alla stessa data e che erano di proprietà di non produttori.

A tale effetto sia i produttori sia i non produttori debbono denunciare all'Ufficio non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, rispettivamente le quantità di cui alle lettere *a*) e *c*) precisando il deposito, lo stabilimento, o, in genere, il luogo ove gli zolfi si trovavano.

Entro lo stesso termine, tanto i produttori-venditori quanto i compratori debbono denunciare all'Ufficio le quantità di cui alla lettera *b*) accompagnando la denuncia con le copie dei documenti comprovanti l'esattezza della denuncia stessa.

Art. 23.

Gli zolfi già prodotti o ancora da produrre e destinati alla esecuzione di vendite concluse anteriormente alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, numero 1699, non sono ammessi a beneficiare della garanzia del prezzo minimo di cui all'art. 10 del Regio decreto-legge sopracitato ma, limitatamente alle quantità ancora da produrre a tale data, saranno imputati al contingente di produzione assegnato per il primo esercizio ai termini dell'articolo 6 del Regio decreto-legge suddetto.

Art. 24.

Le vendite e consegne che saranno effettuate nel primo esercizio, saranno con precedenza imputate agli zolfi costituenti gli stocks di cui al secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699.

Art. 25.

Relativamente agli zolfi ancora di proprietà dei produttori alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, ed esistenti alla stessa data nei depositi del Consorzio pei magazzini generali della Sicilia, le spese di trasporto da vagone a magazzino e le spese, già maturate, di magazzinaggio e di assicurazione saranno anticipate dall'Ufficio e poste a carico degli intestatari delle relative fedi di deposito o loro aventi causa.

Art. 26.

Per gli zolfi di proprietà dei produttori e giacenti, alla data di pubblicazione del presente decreto, nei depositi del Consorzio per i magazzini generali della Sicilia le classifiche già assegnate debbono intendersi sostituite a tutti gli effetti come segue:

Classifiche assegnate	Nuove classifiche
Gialla superiore	Gialla superiore Sicilia
3ª Vantaggiata fuori miscela .	Gialla superiore Sicilia
3ª Uso	Gialla inferiore Sicilia
3ª Buona	Buona Sicilia
3ª Corrente	Corrente Sicilia
3ª Corrente scura	Corrente Sicilia

Art. 27.

I rapporti fra l'Ufficio ed i Magazzini generali saranno regolati da apposite convenzioni nelle quali dovranno essere fissati anche i compensi da corrispondersi ai Magazzini stessi per le operazioni di entrata, custodia ed uscita degli zolfi, e per tutte le altre operazioni che dall'Ufficio possono essere demandate a detti Magazzini.

Art. 28.

Il servizio di cassa dell'Ufficio sarà regolato da apposita convenzione fra l'Ufficio stesso ed il Banco di Sicilia.

Art. 29.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 134. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1934.

Obbligatorietà dell'applicazione del marchio nazionale di esportazione alle partite di vino destinate ai Paesi del Nord-America.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 26 ottobre 1933-XI, n. 1443, con cui è stato esteso ai vini il marchio nazionale di esportazione, istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1933, con cui è stato stabilito il divieto di esportazione verso i Paesi del Nord-America di partite di vino non coperte dal marchio nazionale;

Considerata l'opportunità di stabilire al 1° marzo 1934 l'entrata in vigore del decreto Ministeriale suddetto;

Sentito l'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

L'obbligatorietà dell'applicazione del marchio nazionale di esportazione alle partite di vino destinate ai Paesi del

Nord-America di cui al decreto Ministeriale 14 dicembre 1933, entrerà in vigore il 1° marzo 1934.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

(1775)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2531-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Antonio fu Andrea, nato a Maresego il 9 gennaio 1888 e residente a Trieste, Chiarbola Sup., 341, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(167)

N. 11419-2532-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Antonio fu Giuseppe, nato a Trieste l'11 aprile 1901 e residente a Trieste, Chiadino, 502, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Babich nata Bonetta di Caterina, nata l'11 marzo 1906, moglie;
2. Maria di Antonio, nata il 15 febbraio 1927, figlia;
3. Loredana di Antonio, nata il 30 marzo 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(168)

N. 11419-2533-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Babich vedova Eufemia di Giacomo nata Paliaga, nata a Rovigno il 12 novembre 1889 e residente a Trieste, via Molin a Vento, 82, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Silvano fu Antonio, nato il 20 settembre 1919, figlio;
2. Maria fu Antonio, nata il 18 aprile 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(169)

N. 11419-2534-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Enrico fu Giuseppe, nato a Trieste il 26 maggio 1903 e residente a Trieste, Chiadino, 836, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Lidia Babich nata Macovich di Giuseppe, nata il 4 maggio 1905, moglie;
2. Luciana di Enrico, nata il 9 agosto 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(170)

N. 11419-2535-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Ermenegildo di Giuseppe, nato a Ceppi il 15 marzo 1891 e residente a Trieste, via Concordia, 27, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Babich nata Pausic di Valentino, nata l' 11 marzo 1897, moglie;
2. Maria di Ermenegildo, nata il 2 ottobre 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(171)

N. 11419-2536-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Felice fu Matteo, nato a Umago il 20 gennaio 1901 e residente a Trieste, Guardiella, 1500, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Carla Babich nata Crevatin di Giovanni, nata il 27 aprile 1902, moglie;
2. Gigliola di Felice, nata il 14 dicembre 1926, figlia;
3. Giulia di Felice, nata il 6 marzo 1928, figlia;
4. Davide di Felice, nato il 30 maggio 1929, figlio;
5. Paolo di Felice, nato il 22 ottobre 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(172)

N. 11419-2537-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Francesco fu Francesco, nato a S. Tomaso il 4 febbraio 1878 e residente a Trieste, Servola, 268, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Babich nata Turko di Antonio, nata il 13 dicembre 1890, moglie;
2. Angelo di Francesco, nato il 22 agosto 1911, figlio;
3. Albino di Francesco, nato il 22 marzo 1913, figlio;
4. Lidia di Francesco, nata il 22 giugno 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(173)

N. 11419-2538-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Francesco di Giuseppe, nato a Roditti il 4 novembre 1888 e residente a Trieste, Servola, 137, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Giovanna Babich nata Hlaca di Giuseppe, nata il 22 febbraio 1889, moglie;
2. Felice di Francesco, nato il 22 marzo 1920, figlio;
3. Francesco di Francesco, nato il 4 dicembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(174)

N. 11419-2539-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Iancovich Alessandro di Cristoforo, nato a Trieste il 21 agosto 1888 e residente a Trieste, via Risorta, 10, è restituito nella forma italiana di « Gianni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Matilde Iancovich nata Svetina di Michele, nata il 27 marzo 1893, moglie;
2. Eletta di Alessandro, nata il 2 ottobre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(175)

N. 11419-2540-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Iancovich Angelo fu Pietro, nato a Trieste il 6 giugno 1863 e residente a Trieste, via Capitolina, 21, è restituito nella forma italiana di « Gianni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Vittoria Iancovich nata Conti fu Vincenzo, nata il 14 gennaio 1879, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(176)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifiche alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni stipulata in Madrid il 9 dicembre 1932.

Addì 26 dicembre 1933 il Regio ambasciatore in Madrid ha proceduto al deposito presso il Ministero spagnuolo degli affari esteri, delle ratifiche italiane alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni stipulata in quella stessa capitale il 9 dicembre 1932.

Il Regio Ministero delle comunicazioni ha, da parte sua, notificato all'Ufficio internazionale dell'Unione telegrafica in Berna, l'approvazione italiana dei regolamenti annessi alla Convenzione anzidetta.

(1798)

Ratifica del Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-romeno del 25 agosto 1931.

Addì 17 gennaio 1934 è stato effettuato in Roma lo scambio delle ratifiche del Protocollo stipulato il 25 agosto 1931 fra l'Italia e la Romania, addizionale al Trattato di commercio italo-romeno del 25 febbraio 1930.

(1799)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 18.

Media dei cambi e delle rendite
del 23 gennaio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.90
Inghilterra (Sterlina)	59.60
Francia (Franco)	74.60
Svizzera (Franco)	368.86
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.68
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.88
Cecoslovacchia (Corona)	57.20
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.68
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.58
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.05
Olanda (Fiorino)	7.73
Polonia (Zloty)	215 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159 —
Svezia (Corona)	3.145
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3.50% (1906)	90.60
Id 3,50% (1902)	89.025
Id. 3% lordo	66.525
Consolidato 5%	96.60
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.50
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101 225
Id. id. id 1940	106 125
Id id. id. 1941	106.225
Obbligazioni Venezie 3,50%	93.50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 25.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	113941	220 —	Liguori *Concetta* fu Raffaele, moglie di Corcione Gennaro fu Raffaele, dom. in Ottaiano (Napoli) vincolata.	Liguori *Maria-Concetta* fu Raffaele, moglie ecc. come contro.
»	355305	115 —	*Melchiorri Eugenia* fu Attilio, minore sotto sotto la p. p. della madre Boucard Luigia fu Giovanni-Giacomo, ved. di *Melchiorri* Attilio, dom. a S. Germano Chisone (Torino).	*Melchiori Luigia-Eugenia* fu Attilio, minore sotto la p. p. della madre Boucard *Luigia-Giuditta* fu Giovanni Giacomo ved. di *Melchiori* Attilio dom. come contro.
»	111185	110 -	Cotta Ramusino Maria di Domenico, ved. di Bellazzi *Giovanni*, dom. a Vigevano (Pavia).	Cotta Ramusino Maria di Domenico, ved. di Bellazzi Giacomo, dom. come contro.
»	469332	200 —	Baravalle *Giuseppe Mario* fu Martino, dom. a Torino, vincolata di usufrutto.	Baravalle *Giuseppe Giovanni* fu Martino, domiciliato a Torino: vincolata di usufrutto.
3,50 % »	763614 763612	17,50 17,50	*Stoppiello Iolanda* / *Stoppiello Domenica* } di Lorenzo, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Villammare, fraz. del Comune di Vibonati (Salerno).	*Stoppello Filomena-Violante* / *Stoppello* Domenica } di Lorenzo minori ecc. come contro.
»	467852	35 —	Demicheri *Bartolomeo* di Emilio, dom. a Toriano (Genova).	Demicheri *Giovanni-Bartolomeo* di Emilio, dom. come contro.
»	773305	21 —	Ianigro *Antonietta* fu Giuseppe, nubile, dom. a Campobasso.	Ianigro *Maria Antonia* fu Giuseppe, nubile, dom. a Campobasso.
»	753151	35 —		
»	747065	35 —		
»	747047	203 —		
»	533308	70 —	Ianigro *Antonetta* fu Giuseppe, nubile, dom. a Campobasso.	
»	462276	70 —		
»	451391	70 —		
»	109059	84 —		
»	723572	119 —	Ianigro Nicola, Alfonso, *Antonietta*, Filomena e Lauretta fu Giuseppe, le tre ultime nubili, tutti quali eredi indivisi del padre, dom. a Campobasso.	Ianiagro Nicola, Alfonso, *Maria-Antonia*, Filomena e Lauretta ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 30 dicembre 1933 - Anno XII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1583)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione di Osasco in provincia di Torino.

Con R. decreto 20 marzo 1933, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre successivo, al registro n. 23, foglio n. 368, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione di Osasco, con sede nel comune di S. Secondo di Pinerolo, provincia di Torino.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 135 ditte, con un comprensorio di ettari 192.58.08, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in S. Secondo di Pinerolo in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(1771)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per esami a 20 posti di grado 10° del gruppo A del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 12 dicembre 1933-XII (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 288 del 14 dicembre 1933-XII) che autorizza a bandire concorsi per ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso a 20 posti di grado 10°, gruppo A, del ruolo dell'Ispettorato corporativo, dei quali 14 per ispettore di 3ª classe e 6 per segretario. Dei 14 posti per ispettore di 3ª classe due sono riservati ai laureati in medicina e chirurgia, due ai laureati in chimica o in chimica industriale e dieci ai laureati in scienze economiche e commerciali che siano anche in possesso della licenza dalla sezione commercio e ragioneria dell'Istituto tecnico superiore.

Al suddetto concorso potranno essere ammessi soltanto aspiranti di sesso maschile.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza (Ispettorato corporativo centrale), corredata di tutti i documenti prescritti, domanda in carta da bollo da L. 5 dalla quale risultino in modo preciso: cognome - nome, paternità e luogo di nascita dell'aspirante, stato di famiglia, domicilio al quale dovranno essere indirizzate le eventuali comunicazioni; a quale dei posti messi a concorso aspira; su quale lingua estera di cui all'art. 6 del presente bando intende di sostenere l'esame.

Gli aspiranti residenti nelle colonie del Regno potranno presentare entro il termine di 60 giorni soltanto regolare domanda di ammissione al concorso salvo a produrre i prescritti documenti almeno 10 giorni innanzi la prima prova scritta di esame.

I documenti da accludere a corredo delle domande di ammissione al concorso sono:

1° atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale dal quale atto dovrà risultare che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto 18 anni e non oltrepassato il 34° anno di età.

Nel suddetto limite massimo di età è compreso il beneficio dell'aumento di età di cui al 1° comma dell'art. 3 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 227.

Per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra del 1915-18, per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa nazionale il limite massimo di età è rispettivamente elevato al compimento del 39° e del 43° anno.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concesso sui limiti massimi di età indicati dai precedenti comma una proroga pari al tempo durante il quale anteriormente al 28 ottobre 1922 appartennero al Partito.

Per gli aspiranti che già appartengono ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato, e che si trovino in attività di servizio, non è prescritto alcun limite massimo di età, come pure, non è prescritto alcun limite massimo di età, agli effetti dell'ultimo comma del citato art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, per gli aspiranti che alla data del presente decreto prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

2° certificato, rilasciato dal podestà e legalizzato dal Tribunale, attestante che il concorrente è cittadino italiano;

3° certificato redatto su carta legale, dal quale risulti che il concorrente appartiene ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili; detto certificato deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha domicilio, e deve indicare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione;

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune nel quale il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal prefetto;

5° certificato generale penale rilasciato dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;

6° certificato medico, in carta bollata e debitamente legalizzato, dal quale risulti esplicitamente che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e che è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di ispettore corporativo.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita, da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia.

In seguito all'esito della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7° stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune nel quale il candidato ha il suo domicilio, e legalizzato dal Prefetto. Questo documento deve essere presentato soltanto dagli aspiranti coniugati con o senza prole o vedovi con prole;

8° stato di servizio militare o copia del foglio matricolare militare — dai quali risulti che l'aspirante durante il periodo alle armi ha servito con fedeltà ed onore ed ha tenuto buona condotta — per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva per coloro che vi abbiano soltanto concorso; ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal Comune di nascita dell'aspirante, per coloro che ancora non vi abbiano concorso;

9° titolo di studio a seconda dei posti ai quali l'aspirante chiede di concorrere conseguito in una Università o in un Istituto superiore del Regno e cioè:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia per gli aspiranti ai due posti di ispettore riservati ai possessori di tale titolo;

b) diploma di laurea in chimica o in chimica industriale per i due posti di ispettore riservati ai possessori di tali titoli;

c) diploma di laurea in scienze economiche e commerciali e diploma di licenza dalla sezione commercio e ragioneria dell'Istituto tecnico superiore per gli aspiranti ai dieci posti di ispettore riservati ai possessori di tali titoli;

d) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche per gli aspiranti ai sei posti di segretario.

In sostituzione dei diplomi originali di laurea o del diploma di licenza dalla sezione commercio e ragioneria potranno essere presentati certificati rilasciati dalle Università od istituti superiori o

istituti tecnici presso quali è stato conseguito il titolo originale, oppure copia dei titoli originali autenticata da un Regio notaio e con la firma di questi debitamente legalizzata a norma delle vigenti disposizioni;

10° certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studi superiori;

11° fotografia del candidato tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio con la legalizzazione da parte della autorità competente;

12° elenco in carta libera, firmato dal candidato, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Allo scopo di determinare i diritti preferenziali per i decorati al valore militare, per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per la causa nazionale, per gli ex combattenti ed in genere per coloro che posseggano uno dei requisiti preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, i candidati dovranno inviare, insieme con i documenti sopra elencati, i documenti che dimostrino il possesso dei requisiti suddetti.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo, in attività di servizio in una Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 5.

Tutti i certificati debbono essere rilasciati in conformità delle vigenti disposizioni sul bollo. La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti depositati presso altre Amministrazioni. È ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati presso il Ministero delle corporazioni per concorsi nell'Ispettorato corporativo, salvo per la loro validità il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Direzione generale sopraindicata) quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza od il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di funzionario dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui essi si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinunzia al concorso.

Art. 6.

Per gli aspiranti ai due posti di ispettore riservati ai laureati in medicina e chirurgia gli esami consisteranno in tre prove scritte, in una prova orale ed in una prova diagnostica.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: igiene generale, igiene industriale, patologia del lavoro, legislazione del lavoro e diritto corporativo. La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su elementi di tecnologia industriale (industrie: metallurgiche, chimiche, acidi, seta artificiale, concimi, tessili e molitoria), sull'ordinamento amministrativo del Regno, su elementi di statistica metodologica, sulla lingua inglese o francese o tedesca a scelta del candidato.

Prova diagnostico-clinica di malattia professionale o di infortunio.

Per gli aspiranti ai due posti di ispettore riservati ai laureati in chimica gli esami consisteranno in tre prove scritte, in una prova orale, ed in una prova di laboratorio. Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: fisico chimica applicata all'industria, tecnologia chimico-industriale (industrie: siderurgiche e metallurgiche, degli acidi e dei concimi, dei coloranti, della seta artificiale, tintorie, della calce e cementi, dei prodotti alimentari), legislazione del lavoro e diritto corporativo. La prova orale oltre che sulle anzidette materie verterà sull'ordinamento amministrativo del Regno, su elementi di statistica metodologica, sulla lingua inglese o francese o tedesca a scelta del candidato. La prova di laboratorio verterà sull'analisi qualitativa e quantitativa volumetrica.

Per gli aspiranti ai dieci posti di ispettore riservati ai laureati in scienze economiche e commerciali gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale. Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: ragioneria e computisteria, economia generale e corporativa, legislazione del lavoro e diritto corporativo. La prova orale oltre che sulle anzidette materie verterà sulla scienza delle finanze, sul diritto commerciale, sul diritto amministrativo del Regno, sulla contabilità di Stato, sulla merceologia, sulla statistica metodologica, sulla lingua inglese o francese o tedesca a scelta del candidato.

Per gli aspiranti ai sette posti di segretario riservati ai laureati in giurisprudenza, ai laureati in scienze economiche e commerciali ed ai laureati in scienze politiche gli esami consisteranno in tre prove scritte, di cui una di carattere pratico, ed in una prova orale. Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: legislazione del lavoro e diritto corporativo, prova pratica di diritto amministrativo del Regno, economia generale e corporativa. La prova orale oltre che sulle anzidette materie verterà sul diritto civile (diritti reali e obbligazioni), sul diritto costituzionale ed amministrativo del Regno, sul diritto commerciale, sulla contabilità di Stato, sulla statistica metodologica, sulla lingua inglese, francese o tedesca a scelta del candidato.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnati ai candidati otto ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi. La votazione della prova diagnostico-clinica e di quella di laboratorio per gli ispettori laureati in medicina e chirurgia ed in chimica od in chimica industriale sarà compresa nella votazione della prova orale.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

I vincitori del concorso tanto per i posti di ispettore riservati ai laureati in medicina e chirurgia, ai laureati in chimica o in chimica industriale, ai laureati in scienze economiche e commerciali, quanto per i posti di segretario riservati ai laureati in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali ed in scienze politiche, saranno collocati in una unica graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità di voti ed a parità di requisiti preferenziali di legge sarà considerato come titolo di preferenza il diploma di scuole universitarie di perfezionamento in medicina del lavoro per gli aspiranti a posti di ispettore riservati a laureati in medicina e chirurgia, ed il diploma di scuole universitarie di perfezionamento in scienze corporative per gli aspiranti a posti di ispettore riservati ai laureati in scienze economiche e commerciali e per gli aspiranti ai posti di segretario.

Art. 9.

La nomina dei vincitori ad ispettore regionale di 3ª classe ed a segretario verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi 6.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 10° del gruppo *A* del ruolo regionale dell'Ispettorato corporativo.

Art. 10.

Sarà revocata la nomina dei vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assumano servizio nel termine loro prefisso presso l'Ufficio regionale al quale saranno assegnati dal Ministero.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero delle corporazioni, presidente;

b) di un ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

c) di due ispettori superiori centrali del ruolo dell'Ispettorato predetto; di un ispettore capo regionale del ruolo dell'Ispettorato

predetto, laureato in ingegneria industriale. Per i posti di ispettore riservati ai laureati in medicina e chirurgia ed ai laureati in chimica o in chimica industriale, sarà aggiunto un ispettore corporativo, laureato in medicina e chirurgia, di grado non inferiore al 6°

d) di un delegato corporativo di grado non inferiore al 6°;

e) di un professore insegnante di chimica applicata ed industriale in un Regio istituto superiore del Regno, per i due posti di ispettore riservati ai laureati in chimica o in chimica industriale di un professore insegnante in facoltà di medicina di una università del Regno, per i due posti di ispettore riservati ai laureati in medicina e chirurgia; di un professore insegnante ragioneria in un Istituto superiore del Regno per i dieci posti di ispettore riservati ai laureati in scienze economiche e commerciali. Inoltre per i suddetti posti di ispettore riservati ai laureati in scienze economiche e commerciali e per i posti di segretario saranno chiamati a far parte della Commissione un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'appello ed un professore insegnante legislazione del lavoro o economia corporativa in una Università od istituto superiore del Regno.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui all'art. 6 del presente decreto i quali parteciperanno ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue, ed avranno voto deliberativo.

Alle sedute per la formazione della graduatoria finale ed a quelle preparatorie per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione delle prove dovranno intervenire con voto deliberativo tanto l'ispettore corporativo laureato in medicina e chirurgia quanto i professori di medicina e chirurgia, di chimica industriale, di ragioneria, di legislazione del lavoro e diritto corporativo, di economia corporativa, ed il magistrato di cui alla lettera *e)* del presente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(1780)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per esami a 30 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°) nel ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 12 dicembre 1933-XII (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 14 dicembre 1933-XII, n. 288) che autorizza a bandire concorsi per ammissione ad impiegati nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso a 30 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Ispettorato corporativo.

A 20 dei posti suddetti potranno concorrere tanto gli uomini, muniti del diploma di perito tecnico industriale, che le donne, munite della licenza di istituto medio di 2° grado, alle quali ultime però non potranno essere conferiti più di tre posti.

A 10 dei posti suddetti potranno concorrere soltanto gli uomini in possesso della licenza dalla sezione commercio e ragioneria dell'Istituto tecnico superiore.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza (Ispettorato corporativo centrale), corredata di tutti i documenti prescritti, domanda in carta da bollo da L. 5 dalla quale risultino in modo preciso: cognome e nome, paternità e luogo di nascita e stato di famiglia dell'aspirante, domicilio al quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni, a quali dei posti messi a concorso il richiedente aspira.

Gli aspiranti residenti nelle Colonie del Regno, potranno presentare entro il termine di 60 giorni soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti almeno 10 giorni innanzi la prima prova scritta di esame.

I documenti da accludere a corredo delle domande di ammissione al concorso sono:

1° atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale dal quale dovrà risultare che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto 18 anni e non oltrepassato il 34° anno di età

Nel suddetto limite massimo di età è compreso il beneficio dell'aumento di età di cui al 1° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227.

Per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra del 1915-18, per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa nazionale il limite massimo di età è rispettivamente elevato al compimento del 39° e del 43° anno.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concesso sui limiti massimi di età indicati dai precedenti comma una proroga pari al tempo durante il quale anteriormente al 28 ottobre 1922 appartennero al Partito.

Per gli aspiranti che già appartengono ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato, e che si trovino in attività di servizio, non è prescritto alcun limite massimo di età, come pure, non è prescritto alcun limite massimo di età, agli effetti dell'ultimo comma del citato art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, per gli aspiranti che alla data del presente decreto prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

2° certificato, rilasciato dal podestà e legalizzato dal Tribunale, attestante che il concorrente è cittadino italiano;

3° certificato redatto su carta legale, dal quale risulti che il concorrente appartiene ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili; detto certificato deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha domicilio, e deve indicare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione:

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune nel quale il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5° certificato generale penale rilasciato dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;

6° certificato medico, in carta bollata e debitamente legalizzato, dal quale risulti esplicitamente che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e che è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di ispettore aggiunto corporativo.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita, da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia

In seguito all'esito della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7° stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune nel quale il candidato ha il suo domicilio, e legalizzato dal prefetto; questo documento deve essere presentato soltanto dagli aspiranti coniugati con o senza prole o vedovi con prole;

8° stato di servizio militare o copia del foglio matricolare militare — dai quali risulti che l'aspirante durante il periodo alle armi ha servito con fedeltà ed onore ed ha tenuto buona condotta — per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva per coloro che vi abbiano soltanto concorso; ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal

Comune di nascita dell'aspirante, per coloro che ancora non vi abbiano concorso;

9° titolo di studio a seconda dei posti ai quali l'aspirante chiede di concorrere, e cioè:

a) diploma di abilitazione a perito tecnico industriale rilasciato da un Istituto regio o riconosciuto sede di esami di abilitazione, per gli aspiranti ai 20 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe riservati ai periti industriali;

b) diploma di licenza di Istituto medio di 2° grado, per le aspiranti donne;

c) diploma di licenza della sezione commercio e ragioneria di un Regio istituto tecnico superiore per gli aspiranti ai 10 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe riservati ai possessori di tale titolo.

Non sono valevoli per l'ammissione al concorso titoli di studio equipollenti.

In sostituzione del diploma originale potrà essere presentato un certificato rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica, oppure copia del diploma originale autenticata da un Regio notaio con la firma di questi debitamente legalizzata a norma delle vigenti disposizioni;

10° fotografia del candidato tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio con la legalizzazione da parte dell'autorità competente;

11° elenco in carta libera, firmato dal candidato, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Allo scopo di determinare i diritti preferenziali per i decorati al valore militare, per i mutilati od invalidi di guerra, ed invalidi per la causa nazionale, per gli ex-combattenti ed in genere per coloro che posseggano uno dei requisiti preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, i candidati dovranno inviare, insieme con i documenti sopraelencati, i documenti che dimostrino il possesso dei requisiti suddetti.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo, in attività di servizio in una Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 5.

Tutti i certificati debbono essere rilasciati in conformità delle vigenti disposizioni sul bollo. La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti depositati presso altre Amministrazioni. È ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati presso il Ministero delle corporazioni per concorsi nell'Ispettorato corporativo, salvo per la loro validità il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Direzione generale sopraindicata), quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza ed il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di funzionario dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui essi si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in quattro prove: tre scritte ed una orale.

Per gli aspiranti ai posti riservati ai periti tecnici industriali, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1° composizione di lingua italiana su materia di cultura generale;

2° legislazione del lavoro e diritto corporativo;

3° tecnologia industriale (tecnologie tessili, meccaniche e metallurgiche, del legno).

La prova orale oltre che sulle anzidette materie verterà sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo del Regno, sulla computisteria e su elementi di statistica metodologica.

Per le donne le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1° composizione di lingua italiana su materia di cultura generale;

2° legislazione del lavoro e diritto corporativo;

3° igiene del lavoro.

La prova orale oltre che sulle anzidette materie verterà su nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo del Regno, su elementi di tecnologie industriali (tecnologie meccaniche, tessili e della carta), sulla computisteria, su elementi di statistica metodologica.

Per gli aspiranti ai 10 posti riservati ai licenziati dalla sezione commercio e ragioneria dell'Istituto tecnico superiore le prove scritte consisteranno nelle seguenti materie:

1° legislazione del lavoro e diritto corporativo;

2° ragioneria e computisteria;

3° nozioni di economia generale e corporativa.

La prova orale oltre che sulle anzidette materie verterà su nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo, su nozioni di diritto commerciale (dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento); su nozioni di scienza delle finanze; su nozioni di contabilità generale dello Stato, su elementi di merceologia, su nozioni di statistica metodologica.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuta in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

I vincitori del concorso tanto se periti tecnici industriali o donne, che licenziati dalla sezione commercio e ragioneria dell'Istituto tecnico superiore, saranno collocati in una unica graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità di voti ed a parità dei requisiti preferenziali di legge, sarà considerato come titolo di preferenza il diploma di scuole sindacali riconosciute dal Ministero delle corporazioni.

Art. 9.

La nomina dei vincitori ad ispettore aggiunto di 3ª classe nello Ispettorato corporativo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di sei mesi.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11°, gruppo C, del ruolo regionale dell'Ispettorato corporativo, secondo l'ordine della graduatoria finale del concorso.

Art. 10.

Sarà revocata la nomina dei vincitori che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assumano servizio nel termine loro prefisso presso l'Ufficio regionale al quale saranno assegnati dal Ministero.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero delle corporazioni, presidente;

b) di un ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

c) di due ispettori superiori centrali e di un ispettore capo regionale laureato in ingegneria industriale, del ruolo dell'Ispettorato predetto;

d) di un delegato corporativo di grado non inferiore al 7°;

e) di un professore insegnante tecnologia industriale in un Regio istituto industriale (per i 20 posti di ispettore aggiunto riservati ai periti tecnici industriali ed alle donne);

f) di un professore insegnante ragioneria in un Istituto superiore o in un Istituto tecnico superiore del Regno e di un magistrato di grado non inferiore al 6° (per i 10 posti di ispettore aggiunto

riservati ai licenziati dalla sezione commercio e ragioneria di un Istituto tecnico superiore).

Alle sedute preparatorie per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione delle prove ed a quelle per la formazione della graduatoria finale dovranno intervenire con voto deliberativo tanto il professore insegnante tecnologia quanto quello insegnante ragioneria ed il magistrato di cui alle lettere *e*) e *f*) del presente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(1781)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per esami a 20 posti di alunno d'ordine (grado 13°) nel ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 12 dicembre 1933-XII (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 14 dicembre 1933, n. 288) che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a 20 posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Alle donne che partecipano al presente concorso non potranno essere conferiti più di 5 posti.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza (Ispettorato corporativo centrale), corredata di tutti i documenti prescritti, domanda in carta da bollo da L. 5 dalla quale risultino in modo preciso: cognome e nome, paternità e luogo di nascita dell'aspirante, stato di famiglia, domicilio al quale dovranno essere indirizzate le eventuali comunicazioni.

Nella domanda dovrà essere esplicitamente dichiarato, per coloro che lo desiderino, di voler sostenere la prova pratica di stenografia, di cui al successivo art. 6.

Gli aspiranti residenti nelle Colonie del Regno potranno presentare entro il termine di 60 giorni soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti almeno 10 giorni innanzi la prima prova scritta di esame.

I documenti da accludere a corredo delle domande di ammissione al concorso sono:

1° atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale dal quale atto dovrà risultare che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto 18 anni e non oltrepassato il 29° anno di età.

Nel suddetto limite massimo di età è compreso il beneficio dell'aumento di età di cui al 1° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227.

Per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra del 1915-18, per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa nazionale il limite massimo di età è rispettivamente elevato al compimento del 34° e del 38° anno.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concesso sui limiti massimi di età indicati dai precedenti comma una proroga pari al tempo durante il quale anteriormente al 28 ottobre 1922 appartennero al Partito.

Per gli aspiranti che già appartengono ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato, e che si trovino in attività di servizio, non è prescritto alcun limite massimo di età, come pure non è prescritto alcun limite massimo di età, agli effetti dell'ultimo comma del citato art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

2° certificato, rilasciato dal podestà e legalizzato dal Tribunale, attestante che il concorrente è cittadino italiano;

3° certificato redatto su carta legale, dal quale risulti che il concorrente appartiene ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili; detto certificato deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha domicilio, e deve indicare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione;

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune nel quale il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

5° certificato generale penale rilasciato dal casellario giudiziario con la autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;

6° certificato medico, in carta bollata e debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio, e che è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di impiegato nella pubblica amministrazione.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita, da effettuarsi in Roma da un medico o da un collegio medico di sua fiducia.

In seguito all'esito della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7° stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune nel quale il candidato ha il suo domicilio e legalizzato dal prefetto Questo documento deve essere presentato soltanto dagli aspiranti coniugati con o senza prole e vedovi con prole;

8° stato di servizio militare o copia del foglio matricolare militare dai quali risulti che l'aspirante durante il periodo alle armi ha servito con fedeltà ed onore ed ha tenuto buona condotta, per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva per coloro che vi abbiano soltanto concorso; ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non vi abbiano concorso, rilasciato dal Comune di nascita dell'aspirante;

9° diploma di licenza di scuola media inferiore o diplomi equipollenti.

In sostituzione del diploma originale potrà essere presentato un certificato rilasciato dalla scuola presso la quale è stato conseguito il diploma, legalizzato dalla competente autorità scolastica, oppure copia del diploma originale autenticata da un Regio notaio e legalizzata a norma delle vigenti disposizioni;

10° fotografia del candidato, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio con la legalizzazione da parte dell'autorità competente;

11° elenco in carta libera, firmato dal candidato, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Allo scopo di determinare i diritti preferenziali per i decorati al valore militare, per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per la causa nazionale, per gli ex combattenti e in genere per coloro che posseggano uno dei requisiti preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, i candidati dovranno inviare, insieme con i documenti sopra elencati, i documenti che dimostrino il possesso dei requisiti suddetti.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo, in attività di servizio, in una Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 5.

Tutti i certificati debbono essere rilasciati in conformità delle vigenti disposizioni sul bollo. La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 4

Non è ammesso il riferimento a documenti depositati presso altre Amministrazioni. È ammesso soltanto riferimento a documenti che si trovino depositati presso il Ministero delle corporazioni per concorsi nell'Ispettorato corporativo, salvo per la loro validità il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Direzione generale sopraindicata), quale ne sia la causa, pur se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza ed il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di impiegato dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui essi si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in cinque prove: quattro scritte ed una orale.

Le prove scritte consisteranno:

a) in una composizione italiana;
b) nella risoluzione di un problema di aritmetica elementare;
c) in un saggio di dattilografia;
d) in un saggio di calligrafia.

Le prove di composizione italiana e di aritmetica serviranno pure come saggio di calligrafia.

Sono argomento dell'esame orale le seguenti materie:

nozioni sull'ordinamento amministrativo del Regno; nozioni di cultura fascista, con particolare riguardo all'ordinamento corporativo; elementi di geografia politica dell'Italia; aritmetica elementare; elementi di computisteria.

I candidati avranno inoltre facoltà di sostenere una prova pratica di stenografia (sistema Nöe).

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova scritta di composizione italiana e per la risoluzione del problema di aritmetica elementare saranno assegnate ai candidati quattro ore, decorrenti dalla comunicazione del tema. Il saggio di dattilografia avrà la durata di 30 minuti primi.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna prova.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non otterrà in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La votazione complessiva sarà aumentata di un punto a coloro che abbiano conseguita la idoneità nella prova pratica facoltativa di stenografia.

Art. 8.

A parità di voti ed a parità di requisiti preferenziali di legge, sarà considerato come titolo di preferenza il diploma di scuole sindacali riconosciute dal Ministero delle corporazioni. La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva e secondo i requisiti preferenziali.

Art. 9.

La nomina dei vincitori del concorso ad alunno d'ordine verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei.

I vincitori che abbiano compiuto con buon esito il periodo di prova saranno collocati nel grado 13° del gruppo C del ruolo dell'Ispettorato corporativo secondo l'ordine della graduatoria finale del concorso.

Art. 10.

Sarà revocata la nomina dei vincitori che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assumano servizio nel termine loro prefisso presso l'Ufficio regionale al quale saranno assegnati dal Ministero.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) di un ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato corporativo, presidente;
b) di tre ispettori superiori centrali del ruolo suddetto;
c) di due funzionari di gruppo A, di grado non inferiore al 7°, addetti ai servizi dell'Ispettorato corporativo.

Nel caso che vi siano aspiranti che richiedano di sostenere la prova pratica facoltativa di stenografia, ai membri suddetti sarà aggiunto un professore di stenografia il quale parteciperà ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda il giudizio sulla conoscenza della materia da parte del candidato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: MUSSOLINI

(1782)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a tre posti di disegnatore nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 settembre 1933;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a tre posti di disegnatore in prova (gruppo *B*) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Al concorso suddetto sono ammesse le donne; ad esse potrà essere conferito soltanto un posto.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore a 6 mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 700, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto diminuito del 12 per cento a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale per le antichità e belle arti) non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 5;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 35 alla data del presente decreto. Tale limite è elevato a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, ed a 44 anni per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa fascista.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concesso, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegati di ruolo ovvero prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva e d'iscrizione nelle liste di leva;

8° diploma originale di professore di disegno architettonico conseguito in un Regio istituto di belle arti o altro titolo equivalente. È ammessa anche la presentazione, in luogo del diploma originale, della copia autentica notarile;

9° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per il 1934-XII o, per i candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età, l'iscrizione, per l'anno suddetto, ai Fasci giovanili di combattimento;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti successivamente e almeno dieci giorni prima della data d'inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo del podestà ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta d'identità o documento equipollente ai termini delle disposizioni vigenti).

Art. 4.

Gli esami consisteranno in una prova grafica ed in una prova orale:

a) l'esame grafico consisterà nella esecuzione di un disegno riproducente cose monumentali ed archeologiche con particolari architettonici e decorativi;

b) l'esame orale verterà su nozioni elementari di storia dell'arte specialmente nei riguardi degli stili architettonici, nozioni elementari di topografia e di statistica.

Inoltre i concorrenti dovranno dare saggio di pratica di fotografia.

Saranno ammessi all'esame orale i concorrenti che avranno riportato i sette decimi dei punti nell'esame grafico.

L'esame orale non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(1786)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a quattro posti di assistente nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 dicembre 1933;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a quattro posti di assistente in prova (gruppo *C*) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Al concorso suddetto non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 425, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto diminuito del 12 % a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 5;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 34 alla data del presente decreto. Tale limite è elevato a 39 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, ed a 43 anni per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa fascista.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concesso sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto già rivestivano la qualità di impiegati di ruolo ovvero prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva e d'iscrizione nelle liste di leva;

8° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per il 1934-XII, o per i candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età, l'iscrizione, per l'anno suddetto, ai Fasci giovanili di combattimento;

9° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche

con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti, successivamente, e almeno dieci giorni prima della data d'inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo del podestà ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta d'identità o documento equipollente a termini delle disposizioni vigenti).

Art. 4.

Gli esami consisteranno in una prova scritta e in tre prove orali:

a) Per assistere agli scavi archeologici la prova scritta consisterà nella redazione di una relazione riguardante i lavori di scavo.

Le prove orali verteranno:

1° su nozioni elementari di aritmetica e geometria;

2° sul materiale archeologico (nomenclatura) e sulla storia greca e romana (nozioni elementari);

3° sulle leggi e regolamenti relativi agli scavi, alla tutela dei monumenti e degli oggetti d'arte e sulla tenuta dei libri di lavoro;

4° nozioni di statistica;

b) Per assistere ai lavori dei monumenti la prova scritta consisterà nella redazione di una relazione riguardante i lavori di scavo.

Le prove orali verteranno:

1° su nozioni elementari di aritmetica e geometria;

2° sui sistemi antichi di costruzione e sui materiali d'impiego per le costruzioni medesime;

3° sulle leggi e regolamenti relativi alla tutela monumentale e delle bellezze naturali e sulla tenuta dei libri di lavoro;

4° nozioni di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII.

Il Ministro: ERCOLE.

(1787)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 5 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 dicembre 1933;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a cinque posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Al concorso possono partecipare anche le donne: ad esse però potrà essere assegnato soltanto uno dei cinque posti messi a concorso.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 425, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto diminuito del 12 % a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 5;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 34 alla data del presente decreto. Tale limite è elevato a 39 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, ed a 43 anni per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa fascista.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concesso, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto già rivestono la qualità di impiegati di ruolo ovvero prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro che per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e la sua abituale residenza;

5° certificato penale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva e d'iscrizione nelle liste di leva;

8° licenza di scuola media inferiore o alcuno dei titoli corrispondenti ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054. È ammessa anche la presentazione, in luogo del titolo originale, di copia autentica notarile;

9° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per il 1934-XII, o per i candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età, l'iscrizione, per l'anno suddetto, ai Fasci giovanili di combattimento;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però di produrre tutti gli altri documenti prescritti successivamente, e almeno dieci giorni prima della data d'inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina ad alunno qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo del podestà ove hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta d'identità o documento equipollente a termini delle disposizioni vigenti).

Art. 4.

Gli esami verteranno sulle seguenti materie:
1° nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;
2° nozioni di storia civile d'Italia dal 1815;
3° nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.
Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie di cui ai numeri 1 e 2.
I candidati ammessi agli esami orali dovranno dare prova di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere e di conoscere gli elementi di statistica.
La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII.

Il Ministro: ERCOLE.

(1788)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 18 posti di tenente medico in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1929 che approva le istruzioni ed i programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 12 dicembre 1933;

Decreta:

È approvata l'annessa notificazione di concorso in data 14 gennaio 1934 per la nomina di 18 tenenti medici in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

Notificazione di concorso per la nomina di 18 tenenti medici in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo in esecuzione del decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 dicembre 1933-XII.

Art. 1.

È aperto un concorso per esami alla nomina di 18 tenenti medici in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti e gli esami saranno sostenuti in base ai programmi approvati con decreto Ministeriale in data 15 marzo 1929.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 27 anni alla data della presente notificazione, salvo quanto è detto nel N. B. riportato in calce.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:
a) essere per nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;
b) risultare di buona condotta pubblica e privata;
c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1.55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Per quanto riguarda il potere visivo è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie in ciascun occhio, purchè a refrazione corretta con adatte lenti il visus raggiunga 1/2 in un occhio ed 1/4 nell'altro.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di colore Holmgreen e con altri mezzi, deve essere assolutamente normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di punti la precedenza sarà stabilita come è specificato nell'art. 18 delle annesse « Istruzioni ». Costituirà poi diritto di precedenza — a parità di altri titoli — l'aver seguito almeno due corsi di cultura militare presso le Regie università, avendone superato i relativi esami.

Art. 6.

Lo stipendio iniziale è di L. 12.200 annue, cui deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2200 annue, l'indennità militare di L. 2600 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia (il tutto ridotto del 12 per cento in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491).

Art. 7.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 5, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione della presente notificazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del proprio domicilio, corredata dai seguenti documenti:
a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia; oppure la copia autentica di esso, rogata da Regio notaio, la cui firma dovrà essere legalizzata. Se la laurea fu conseguita oltre il 31 dicembre 1924, dovrà essere esibito anche il certificato di esame di Stato agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale;
b) estratto del registro degli atti di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale competente o dal pretore. (Sono esclusi i certificati di nascita);

c) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato;

d) certificato di stato libero e, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio, legalizzati.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere al Ministero della marina l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399, le prove di possedere la rendita annua di lire 4500 nominali. Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e non avrà ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziario, rilasciato dal Tribunale civile e penale, debitamente legalizzato;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;

g) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante, come è prescritto dagli articoli 4, 14 e 15 delle annesse « Istruzioni »;

h) domanda per le lingue estere, su cui il candidato eventualmente chiede di sottoporsi ad esame;

i) foglio di congedo o copia dello stato di servizio militare;

l) la propria fotografia con la firma debitamente autenticata;

m) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista costituito da un certificato, in carta bollata da L. 3, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui il concorrente ha il proprio domicilio. Esso deve attestare la appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, indicare l'anno, il mese e il giorno della iscrizione, e fare espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali, dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 7 e dovranno indicare nella domanda il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. *Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.*

I concorrenti residenti in Colonia potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno dieci giorni prima degli esami.

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 9.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 10.

I vincitori del concorso per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi con ferma di sei anni, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso accelerato d'insegnamento (igiene navale, patologia esotica, medicina legale militare, ecc.), di circa tre mesi presso la Regia scuola di sanità militare marittima ed un corso di istruzione militare e marinaresca presso la R. Accademia Navale di Livorno. Dopo ultimati tali corsi la Commissione ordinaria di avanzamento stabilirà la classificazione definitiva degli ufficiali ammessi, tenendo conto dei punti dell'esame di concorso e dei risultati dei corsi da essi seguiti.

Art. 12.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni e i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alla Direzione della Regia scuola di sanità militare marittima di Napoli, alle Direzioni degli Ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia, Pola, Maddalena, ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico - Direzione centrale di sanità militare marittima).

Roma, addì 14 gennaio 1934-XII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

N. B. — Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, art. 8:
. . . . Il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore per l'ammissione ai concorsi ad impieghi statali è aumentato di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Detto beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI; ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in base alle vigenti disposizioni a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, dei decorati al valor militare, degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista.

Istruzioni e programmi pel concorso di ammissione a tenente nel Corpo sanitario militare marittimo.

(Approvati con decreto Ministeriale 15 marzo 1929).

ISTRUZIONI GENERALI.

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1° prove obbligatorie;
2° prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite nel decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono sei e precederanno quelle facoltative. Esse sono:

a) una orale di anatomia umana descrittiva;

b) due scritte: una di patologia speciale medica ed una di patologia speciale chirurgica;

c) tre pratiche: una di clinica medica; una di clinica chirurgica ed una di medicina operatoria.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:

a) esame dei titoli scientifici;

b) esame dei titoli di carriera;

c) esame di lingue estere.

Si potrà essere ammessi alle prove facoltative solo avendo, prima, la idoneità alle prove obbligatorie.

In ogni caso il candidato dovrà farne speciale richiesta nella domanda di ammissione al concorso:

allegando 5 copie *a stampa* dei titoli scientifici;

i diplomi originali dei titoli di carriera;

specificando le lingue estere, su cui è disposto a sostenere l'esame.

Art. 5.

Nel giorno e nella sede indicati dalla notificazione del concorso, la Commissione esaminatrice, fatto l'appello dei candidati, li sottoporrà a visita medica, per accertare la loro idoneità fisica al servizio M. M. delegandovi due ufficiali medici che fanno parte della Commissione, il cui giudizio è inappellabile.

Art. 6.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali saranno restituiti, subito, dietro ricevuta, i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Tra i concorrenti dichiarati idonei, uno, designato dal presidente procederà al sorteggio di tutti gli ammessi al concorso, allo scopo di stabilire l'ordine secondo cui essi saranno chiamati a sostenere le varie prove di esame.

La lista sorteggiata resterà affissa per tutta la durata del concorso, affinchè serva di norma ai concorrenti con l'avvertenza che ove, senza giustificati motivi, qualche candidato si assentasse da qualche prova, perderà il diritto al concorso.

Art. 7.

Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati, e dal presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia a ciascun esaminatore.

Art. 8.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che, letto ed approvato al principio della seduta seguente, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 9.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie, che, come si è detto, dovranno precedere le facoltative, le quali concorreranno però (articoli 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 10.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità, col solito sistema delle palline bianche (idoneità) e di quelle nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, ovvero solo a maggioranza, disponendo ciascuno di 20 punti: da 0 a 9 per i non riusciti idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 11.

Ultimata ciascuna prova sarà affisso l'elenco degli approvati, per ordine di merito, con i voti da ciascuno riportati.

Art. 12.

Ai candidati caduti in una prova, sarà comunicato dal segretario della Commissione l'esito sfavorevole a fine della seduta, e saranno loro restituiti i titoli ed i documenti personali inviati per l'ammissione al concorso.

Tale restituzione di documenti sarà fatta dietro ricevuta, anche per coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

Art. 13.

La prima prova obbligatoria sarà quella orale di anatomia umana descrittiva. Seguiranno le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove pratiche di clinica medica, di clinica chirurgica e di medicina operatoria sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 14.

Ultimate le prove obbligatorie si procederà a quelle facoltative, cominciando dall'esame dei titoli scientifici.

Sono *titoli scientifici* i lavori originali a stampa (si terrà conto solo di quelli sperimentali o di osservazione clinica).

Su tali lavori la Commissione, prima di pronunciarsi, sentirà il giudizio dei relatori nominati dal presidente fin dalla prima seduta (art. 7).

Per la votazione sui *titoli scientifici* ogni esaminatore dispone da 1 a 5 punti.

La somma dei punti così riportati dal candidato sarà aggiunta a quella dallo stesso conseguita nelle prove obbligatorie.

Art. 15.

Per i *titoli di carriera* si seguirà lo stesso procedimento tenuto per quelli scientifici.

Sono titoli di carriera: i diplomi ottenuti, in seguito ad esami, per aver seguito speciali corsi di perfezionamento in qualche disciplina medica; i certificati ufficiali di incarichi professionali lodevolmente disimpegnati o di tirocinio pra-

tici compiuti; gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti dal candidato.

La somma dei punti assegnati da ciascun membro della Commissione (che dispone da 1 a 5 punti) sarà aggiunta a quella riportata nelle prove obbligatorie e nell'esame dei titoli scientifici.

Art. 16.

Per gli esami di *lingue estere* alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua in cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 17.

La votazione sulla prova facoltativa di lingue estere avrà luogo nel seguente modo:

1° per ciascuna lingua si procederà ad una votazione distinta;

2° ciascuno dei commissari dispone di 5 punti di merito,

3° si procederà innanzi tutto, a votazione segreta, sulla idoneità o sulla non idoneità ed a parità di giudizio, quello del presidente avrà la prevalenza.

Se il candidato avrà ottenuto la idoneità, si procederà alla votazione palese con i punti di merito. I punti di merito riportati in ciascuna prova saranno aggiunti a quelli riportati nelle prove obbligatorie ed a quelli eventualmente riportati nell'esame dei titoli scientifici e di carriera.

Art. 18.

Ultimati tutti gli esami, la Commissione esaminatrice compilerà il prospetto riepilogativo generale delle votazioni riportate dai candidati, con la classificazione per ordine di merito risultante dalla somma dei punti riportati nelle varie prove.

A parità di voti, la precedenza sarà stabilita:

1° dalle decorazioni al valore riportate eventualmente dai candidati;

2° dall'anzianità di grado che il candidato ha eventualmente rivestito quale ufficiale medico effettivo o di complemento in uno dei Corpi armati dello Stato;

3° dall'anzianità di laurea.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascuno riportati nelle varie prove obbligatorie ed in quelle facoltative.

Art. 19.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1° il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2° i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3° i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

4° le relazioni cliniche delle prove pratiche sul malato di medicina e di chirurgia;

5° i titoli scientifici originali;

6° gli incartamenti personali dei candidati, da questi inviati a corredo delle domande di ammissione;

7° le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI.

1) Prova orale *di Anatomia umana descrittiva.*

Art. 20.

Per questa prova, la Commissione assegnerà un numero progressivo ai volumi di un trattato da essa prescelto. Il candidato che secondo l'ordine di sorteggio (art. 6) deve per primo sostenere la prova, in ciascuna seduta, ammesso nella sala di esame (mentre gli altri rimarranno appartati altrove) estrarrà uno dei numeri che contrassegnano i vari volumi di anatomia e poi aprirà quello sorteggiato, in tre punti differenti a mezzo di una stecca. Su questi la Commissione, seduta stante, formulerà tre tesi, delle quali una sarà estratta dal primo esaminando, e su di essa verterà la prova di esame per tutti i candidati invitati a sostenere la prova in quella seduta.

Lo stesso procedimento sarà tenuto nelle sedute successive fino all'espletamento dell'esame di tutti i concorrenti.

* * *

La prova di anatomia dovrà avere la durata di 15 minuti, ma il presidente potrà concederne altri 10, a richiesta del candidato, per compiere la trattazione dell'argomento.

* * *

I candidati, che hanno sostenuto la prova, dovranno attendere nella sala di esame che tutti gli altri, chiamati in quel giorno, abbiano sostenuto il proprio esame.

2) Esami scritti *di Patologia speciale medica e di Patologia speciale chirurgica.*

Art. 21.

L'assegnazione dei posti per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sarà sorteggiato volta per volta.

Ogni posto sarà contrassegnato da un numero progressivo.

I candidati, chiamati secondo l'ordine già stabilito dall'art. 6, estrarranno, ciascuno, un numero che corrisponderà a quello del posto che ognuno di essi deve occupare per lo svolgimento del tema.

* * *

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, dal complesso dei capitoli di uno o più trattati della materia d'esame, aperti in uno o più punti a mezzo di una stecca dal candidato che è il primo nella lista sorteggiata il primo giorno (art. 6).

Il tema, in ciascuna delle due prove scritte, sarà dettato dal segretario della Commissione e sarà svolto simultaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che stabilirà la Commissione, ma che non dovrà superare le 8 ore, e sotto la continua vigilanza di due o più membri della Commissione.

* * *

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti, nè di comunicare tra loro, o con estranei. Il

contravventore a queste disposizioni sarà escluso dal concorso.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato apporrà la propria firma in un angolo dell'ultimo foglio, che ripiegherà e suggellerà in modo che essa resti affatto nascosta; chiuderà quindi lo scritto in una busta, che gli sarà consegnata dai membri della Commissione presenti, e lo rimetterà poscia ad essi, i quali alla presenza di lui la chiuderanno apponendovi il timbro d'ufficio e la loro firma.

Nella busta il candidato ha obbligo di chiudere anche la bozza dello scritto, nel caso l'abbia fatta; senza però apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo avere ultimate le votazioni di idoneità e di merito di ciascun scritto.

Il risultato delle singole votazioni verrà dalla Commissione segnato, volta per volta, a tergo di ciascun scritto.

3) Prove pratiche sull'ammalato.

Art. 22.

Per le due prove di clinica medica e chirurgica, valgono le seguenti norme:

In ogni seduta, la Commissione, dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare, e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, procederà alla scelta di due casi clinici di medicina o di chirurgia (a seconda della prova di cui trattasi) stabilendone la diagnosi che sarà registrata nel processo verbale, ed il tempo che sarà concesso a ciascun candidato per l'esame dell'ammalato.

Il primo dei candidati appartati sarà ammesso nella sala di esame, ed estrarrà a sorte un numero corrispondente ad uno dei malati prescelti, sul quale egli per primo e, successivamente per ordine, tutti gli altri candidati, trattenuti per quella seduta, saranno chiamati alla prova.

I candidati, che hanno sostenuto l'esame, dovranno rimanere nella sala fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

* * *

Ciascuna prova di clinica risulta di tre parti:

a) *osservazione del malato* (che avrà la durata stabilita in precedenza dalla Commissione), per la quale l'esaminando dovrà dimostrare di possedere *cognizione completa* dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione di osservazione.

Il candidato potrà prendere qualche appunto, prendere visione della curva termica, delle eventuali radiografie eseguite e dei risultati di analisi chimiche, microscopiche e batteriologiche praticate per il caso in esame;

b) di una breve relazione scritta, in cui il candidato scriverà solamente la diagnosi, la prognosi e le prescrizioni terapeutiche;

c) di una esposizione orale per illustrare il caso clinico osservato.

* * *

Durante lo svolgimento di tali prove nessuna domanda od obbiezione sarà rivolta al candidato dai membri della Commissione.

4) Prova pratica sul cadavere.

Medicina operatoria.

Art. 23.

Le operazioni (da compiersi nel limite di tempo che per ciascuna stabilirà la Commissione) sono le seguenti:

1° Legatura della carotide primitiva - Disarticolazione dell'alluce (tarso-metatarsea).

2° Legatura della succlavia all'esterno degli scaleni Uretrotomia interna.

3° Legatura dell'ascellare - Disarticolazione del pollice (carpo-metacarpea).

4° Legatura dell'omerale o della radiale o della cubitale - Exenteratio bulbi.

5° Legatura della femorale nel triangolo dello Scarpa - Tamponaggio delle fosse nasali.

6° Legatura della poplitea - Cistotomia soprapubica.

7° Disarticolazione del braccio - Tenorrafia e tenoplastica.

8° Disarticolaz. dell'antibraccio - Uretrotomia esterna.

9° Disarticolazione della mano - Puntura del rachide.

10° Disarticolazione degli ultimi 4 metacarpi - Pleurotomia e resezione costale.

11° Disarticolazione della gamba (osteo-plastica alla Gritti) - Toracentesi.

12° Disarticolazione tarso-metatarsea - Neurorrafia e neuroplastica.

13° Amputazione del braccio o della coscia - Puntura della vescica.

14° Amputazione dell'antibraccio o della gamba - Tracheotomia.

* * *

Questa prova sarà regolata nel modo seguente:

a) i candidati convocati per l'esame si troveranno presenti all'apertura della seduta; però nella sala incisoria saranno ammessi a sostenere la prova uno per volta, mentre gli altri aspetteranno lontani da essa il proprio turno di esame;

b) verificati e messi nell'urna i numeri corrispondenti alle tesi, ogni candidato ne estrarrà uno ed eseguirà le operazioni a quello corrispondenti.

In caso che gli esami non possano assolversi in una sola seduta, essi saranno ripresi in altro giorno con lo stesso sistema.

PROVE FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE.

Art. 24.

Le prove facoltative di lingue estere constano di un esperimento orale, che avrà la durata di 10 minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade lo esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

(1789)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.